



Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.

Viale L. Jacobini, Z.I. – 70123 BARI

Capitale Sociale € 199.634,00 i.v.

CCIAA Bari REA n° 456102

Registro Imprese di Bari e P.IVA n° 06010490727

VAT: IT 06010490727

Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari



Ufficio Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DI SPAZI PUBBLICITARI SULLE PENSILINE E PALINE INSTALLATE NELLA CITTA' DI BARI PER LA DURATA DI TRE ANNI VERSO IL PAGAMENTO DI UN CANONE E DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STESSE .

ART. 1 – SOGGETTI CONTRATTUALI

Sono soggetti contrattuali:

- a) L'Amtab S.p.A. appresso anche denominata AZIENDA.
- b) La ditta aggiudicataria appresso anche denominata concessionaria.

ART. 2 – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto la concessione in esclusiva per la durata di tre anni degli spazi pubblicitari disponibili sulle cabine, pensiline e paline di fermata autobus di proprietà dell'AMTAB adibiti al servizio urbano di trasporto collettivo della città di Bari (All.A2). In particolare sono previste, senza oneri aggiuntivi per AMTAB nel corso della concessione e secondo le modalità descritte in seguito: la sostituzione e manutenzione delle pensiline e paline esistenti con nuovi manufatti che la ditta aggiudicataria fornirà, installerà e manuterrà; la realizzazione di un piano di manutenzione delle pensiline e delle paline.

Il canone costituisce il corrispettivo per lo sfruttamento degli asset pubblicitari per gli spazi di cui all'all.A2 .

La consistenza attuale degli impianti aziendali, installati nell'intero territorio comunale, compreso le frazioni, è la seguente:

- N.598 paline di fermata di tipo "master" di cui all'allegato,
- N. 49 paline di fermata di tipo "middle" di cui all'allegato,
- N.293 paline di fermata di tipo "small" di cui all'allegato,
- N.210 tabelle portaorari installate sulle fermate ubicate di cui all'elenco .
- N.191 pensiline di cui all'elenco B1 .

La consistenza numerica degli impianti indicati nell'allegato hanno valore meramente indicativo e dovranno essere verificati e visionati dalla Ditta Partecipante prima della presentazione dell'offerta.

ART. 3 – SPAZI UTILIZZABILI

La concessione ad uso pubblicitario sugli autobus riguarda :

Gli spazi attualmente disponibili sugli impianti fissi aziendali di cui all'all.A2 (per informazioni all'Utenza e per la pubblicità) sono, in linea di massima, quelli di seguito riportati :

- Pensiline: pannelli posteriori e laterali di varie dimensioni;
- Paline master, medie e piccole: il pannello posteriore;
- Paline master: parte del pannello frontale se compatibile con le esigenze di informazione all'Utenza;
- Porta orari: dim. 200 x 60 mm.
- La concessione ad uso pubblicitario riguarda tutti gli spazi utilizzabili sulle pensiline e paline di fermata che non siano necessari all'informazione ed alle indicazioni di servizio.

a) Paline

Lo spazio posteriore utilizzabile ai fini della pubblicità sulle paline è il seguente:

- ◆ Paline " master " : mm. 1.000 X 1.400;
- ◆ Paline " middle " : mm. 700 X 1.000;
- ◆ Paline " small " : mm. 490 X 700.

b) Pensiline

Le dimensioni dei pannelli installati sulle pensiline **esistenti** sono in generale i seguenti:

Quantità pannelli front. sx e dx pannelli front. centr. pannelli laterali

n° 90	cm855x1990	cm915x1990	cm 590x1990
n° 40	cm855x1990	cm995x1990	cm 590x1990
n° 30	cm855x1990	cm885x1990	cm 590x1990
n° 10	cm905x1990	cm905x1990	cm 590x1985
n° 21	cm905x1990	cm905x1990	cm 1440x1985

Per quanto concerne gli spazi utilizzabili sulle nuove pensiline si rimanda al successivo articolo.

ART. 4 – Documentazione Tecnica.

Oltre ai documenti di gara (disciplinare di gara, capitolato tecnico e di oneri) predisposti dalla Stazione Appaltante per l'espletamento della procedura di gara, fanno parte integrante del contratto di concessione i documenti sottoindicati, da predisporre a cura della Ditta Concorrente, oggetto di valutazione della Commissione di gara per l'assegnazione dei punteggi ai concorrenti.

La valutazione tecnica potrà concorrere ad assegnare sino a 60 punti.

I documenti che la ditta concorrente deve presentare, pena l'esclusione dalla gara, sono:

1. PIANO DEI RIPRISTINI E DELLE MANUTENZIONI (max.punti 30)
2. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI L'APPALTO (max.punti 16)

3. EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE

(max.punti 14)

1. PIANO DEI RIPRISTINI E DELLE MANUTENZIONI

(max.punti 30)

Il Piano dei ripristini dei manufatti (paline e pensiline di cui all'allegato A2) elaborato dalla Ditta Concorrente deve indicare tutte le attività previste (lavorazioni e materiali) per il ripristino strutturale e funzionale, atto a garantire, entro 6 mesi dall'aggiudicazione della gara,. Il Piano che la Commissione di gara valuterà dovrà essere redatto anche in funzione delle attività previste di cui al punto 1 in modo da rappresentare il livello di fruibilità degli impianti che si intende raggiungere.

Il Piano deve contenere i seguenti elementi:

- a. Impegno di ripristino e manutenzione (anche straordinaria) lungo tutto l'arco contrattuale di ulteriori paline master sino alla concorrenza di 500 unità.

→ Max. punti 20

(per l'assegnazione dei 20 punti si adotterà il criterio matematico: dove P_n è il punteggio assegnato all'offerta del concorrente n -esimo, O_n il numero di ulteriori paline offerte dal concorrente n -esimo e O_{max} il numero di paline offerte dal concorrente che ha presentato il valore più alto)

- b. Relazione sullo stato degli impianti aziendali (paline e pensiline) a valle della ricognizione e del monitoraggio effettuati per la presentazione dell'offerta, comprensiva di eventuali report fotografici. La relazione (max 2 pagine oltre gli eventuali allegati fotografici) è oggetto di valutazione ed assegnazione del punteggio da parte della Commissione di gara.

→ Max. punti 4

- c. Cronoprogramma dettagliato degli interventi a farsi, anche per gruppi di paline e pensiline; la presentazione del cronoprogramma (livello di dettaglio del programma di intervento, completezza, riferimenti agli impianti esistenti) sarà oggetto di valutazione ed attribuzione del punteggio da parte della Commissione di gara e dovrà essere perfezionato ricomprendendo le attività di cui al punto 1, nonché descrizione delle modalità di intervento per ciascun gruppo di paline e/o pensiline, con indicazione di massima delle lavorazioni e dei materiali previsti per il loro ripristino; questi elementi sono oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio da parte della Commissione di gara.

→ Max punti 6

Il Piano della manutenzione ordinaria e di pulizia degli impianti, predisposto dalla ditta concorrente, dovrà contenere gli interventi da questa offerti, con la specifica suddivisa per paline e per pensiline e per tipologia delle stesse:

- delle modalità di esecuzione
- la squadra tipo per l'intervento
- la sequenza e la periodicità
- i prodotti da utilizzare per la pulizia degli impianti
- i mezzi messi a disposizione delle squadre per lo svolgimento dei servizi

Nell'ambito di questa manutenzione, la Ditta concessionaria si obbliga, a propria cura e spese e senza alcun onere per l'Azienda, ad eseguire la tipologia e quantità' degli interventi proposti nel piano vincolante offerto, e riferiti alle seguenti operazioni:

- aa) Lavori di piccola entità quali, a titolo di esempio, la verticalizzazione dei sostegni eventualmente inclinati, il bloccaggio degli stessi all'incastro, la sistemazione

- delle pensiline e/o paline eventualmente montate e collocate ad altezze non regolamentari e/o danneggiate, la fornitura della minuteria necessaria in sostituzione o in mancanza di quella preesistente perché ossidata o vandalizzata (bulloni, viti, rondelle), la fornitura di materiale di consumo quali cemento, pietrisco, ecc.;
- bb) Interventi di ripristino e/o posa in opera degli impianti conseguenti ad atti di vandalismo, e/o eventi eccezionali, (p. esempio: posizionamento ex novo di sostegni caduti o inclinati) con le stesse modalità del punto precedente;
- cc) Esecuzione di lavori conseguenti a segnalazioni della Polizia Municipale e del Responsabile dell'Area Tecnica dell'AMTAB, trasmesse mediante comunicazione di servizio anche a mezzo fax di cui la ditta è tenuta a prendere atto con immediatezza;
- dd) Lavori urgenti agli impianti esistenti con particolare riferimento a quelli che possono costituire pericolo all'incolumità delle persone, da eseguirsi tassativamente **entro le 24 ore** successive alla richiesta di intervento trasmessa anche a mezzo fax;
- ee) Lavori conseguenti a richieste di autorità, enti ecc., da eseguirsi in emergenza, **entro le 12 ore**, in qualsiasi orario e con qualsiasi condizione atmosferica, necessari a garantire adeguate condizioni di sicurezza nella circolazione veicolare in relazione ad eventi per i quali ogni indugio potrebbe arrecare pregiudizio alla sicurezza stessa;
- ff) Esecuzioni di lavori connessi agli impianti per manifestazioni, festività ecc.;
- gg) Lavori/installazioni conseguenti a nuovi piani di segnalamento programmati dall'Amministrazione Comunale o a nuove ordinanze o determinazioni dirigenziali;
- hh) Pulizia delle paline e pensiline con cadenza almeno mensile;
- ii) Verniciatura periodica ove necessaria e secondo necessità utilizzando le tinte prescelte dall'Amtab;
- jj) Tempistica per la deaffissione dei manifesti o degli adesivi abusivamente affissi sugli impianti, dalla rilevazione o dalla segnalazione, anche telefonica, da parte dell'AMTAB;
- kk) Cadenza delle verifiche e delle lavorazioni volte all'eliminazione di scritte e graffiti presenti sugli impianti, al fine di salvaguardare la funzionalità, integrità e decoro degli stessi.

2. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI L'APPALTO (max.punti 16)

Le Ditte concorrenti avranno l'obbligo di presentare un progetto (massimo 10 pagine) che descriva l'organizzazione dell'appalto a cui assegnare un punteggio massimo di punti 20. Il progetto dovrà essere strutturato nel seguente modo:

- a. Descrizione della struttura tecnico-organizzativa della ditta concorrente, inerente sia le attività tecnico-gestionali che l'organizzazione commerciale dedicata alla massimizzazione dei ricavi derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari;
→ max. punti 4
- b. Modalità organizzative d'intervento con indicazione delle rispettive fasi e tempi d'esecuzione anche in riferimento ad altri analoghi servizi eseguiti dal concorrente (saranno valutate eventuali case-history che comprovino la capacità di gestire con eccellenza i processi legati al presente appalto)
→ max. punti 12

3. EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE (max.punti 14)

Il documento, predisposto dalla ditta concorrente, è una relazione (max 2 pagine escluso gli eventuali allegati) contenente la descrizione delle proposte migliorative e/o integrative rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante, nonché eventuali proposte aggiuntive in termini di prestazioni e/o servizi, anche in relazione alle innovazioni che la ditta concorrente intende apportare nella gestione dell'attività pubblicitaria.

Il documento deve essere presentato anche nella eventualità che la ditta partecipante non intenda offrire miglioramenti alle previsioni aziendali né intenda formulare proposte aggiuntive.

- a. Proposte migliorative e /o integrative per prestazioni e/o servizi
→ Max. punti 8
- b. Proposte migliorative e /o integrative per gestione pubblicità
→ Max. punti 6

ART.5 - PRESTAZIONI ED OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

1) La concessionaria deve provvedere inoltre a propria sua cura e spese:

- ◆ alla deaffissione dei manifesti o degli adesivi abusivamente affissi sugli impianti con le modalità e tempi indicati in offerta rispetto alla rilevazione o dalla segnalazione, anche telefonica, da parte dell'AMTAB;
- ◆ alla eliminazione di scritte e graffiti presenti sugli impianti, al fine di salvaguardare la funzionalità, integrità e decoro degli stessi, nelle modalità e tempi indicati in offerta

2) E' vietata la pubblicità contenente propaganda elettorale o, comunque, politica sugli impianti fissi.

3) La concessionaria è tenuta a rispettare tutte le disposizioni che dovessero essere emanate, anche successivamente alla stipula del contratto, da organi superiori (D.T.T., Comune di Bari, ecc.) senza che per tale motivo possa accampare pretese di sorta.

4) Tutte le tasse erariali e comunali gravanti sulla pubblicità e sull'esercizio della stessa restano a totale carico della concessionaria, la quale solleva l'AMTAB da ogni responsabilità nel caso di contestazioni da parte delle competenti Autorità che potessero eventualmente insorgere a qualunque titolo e qualsiasi motivo.

5) La concessionaria solleva totalmente l'AMTAB da ogni responsabilità per eventuali danni che gli impianti pubblicitari potessero arrecare alle persone ed alle cose, compresi gli eventuali danni che potessero arrecare al personale e beni dell'Azienda. Qualora la concessionaria non esegua le necessarie riparazioni, sostituzioni, ecc., entro il termine di 7 (sette) giorni dalla richiesta, l'AMTAB potrà, se del caso, provvedere a tali riparazioni a spese della concessionaria e senza che questa ultima abbia alcunché da eccepire.

6) Il contratto non può dar luogo ad alcun genere di rapporto tra l'AMTAB e gli utenti di pubblicità.

L'AMTAB resta sollevata da ogni responsabilità in caso di contestazione da parte degli Utenti della pubblicità ai quali non è tenuta a dare spiegazioni di sorta in quanto il loro rapporto interessa unicamente la concessionaria.

Nessuna attestazione, se non preventivamente e di volta in volta concordata, può essere richiesta ad AMTAB inerente l'esposizione della pubblicità.

7) L'AMTAB non sarà ritenuta responsabile per la buona conservazione del materiale pubblicitario e della pubblicità che la concessionaria farà esporre sulle cabine, pensiline e paline di fermata e tabelle porta-orari.

Tuttavia l'AMTAB farà esercitare al suo personale quella cura e sorveglianza prescritta per la buona conservazione dei beni di proprietà della concessionaria.

8) L'AMTAB non risponde del contenuto dei cartelli pubblicitari non conformi a norma di legge.

9) La pubblicità dovrà essere di gradimento dell'AMTAB e non dovrà contenere scritte ed immagini che l'AMTAB dovesse ritenere sconvenienti, inopportuni o antiestetici.

L'AMTAB ha facoltà di non consentire l'esposizione o di far rimuovere quella pubblicità che, a suo insindacabile giudizio, non fosse di suo gradimento per i motivi di cui sopra.

La concessionaria è tenuta al rispetto delle leggi vigenti in materia pubblicitaria ed in particolare a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

10) Rimane impregiudicato il diritto dell'AMTAB di organizzare e disciplinare l'installazione delle paline, pensiline e tabelle portarari nel modo che riterrà opportuno o secondo le istruzioni e le direttive delle Autorità competenti senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna né pretendere compensi. Analogamente la concessionaria non potrà fare valere alcuna pretesa nei casi di spostamento degli stessi, sino ad un massimo onnicomprensivo del 2% annuo di ogni tipologia di manufatto.

11) E' fatto divieto alla concessionaria, a pena di risoluzione anticipata del contratto di cedere anche solo parzialmente la gestione degli spazi pubblicitari o di subappaltarla a terzi.

12) Nel caso in cui, a seguito di incidenti qualsiasi o di atti vandalici, venissero danneggiati o distrutti gli avvisi relativi ad impianti pubblicitari, nessuna responsabilità al riguardo potrà essere addebitata all'AMTAB e la concessionaria stessa dovrà provvedere a riparare e rimettere la pubblicità nel pristino stato a propria cura e spese e senza diritto ad indennizzo da parte dell'AMTAB .

13) Nessun onere potrà derivare all'AMTAB per eventuali infortuni al personale della concessionaria addetto al montaggio ed a tutte le operazioni inerenti alla pubblicità, in quanto la concessionaria stessa dovrà provvedere alle necessarie coperture assicurative ed agli obblighi tutti nascenti dal rapporto di lavoro del personale alle proprie dipendenze.

14) Nel corso del contratto la concessionaria si obbliga ad effettuare:

- ◆ una campagna pubblicitaria annua per conto dell'AMTAB della durata di giorni 15 (quindici), che sarà effettuata su almeno il 10% (dieci) dei manufatti pensiline utilizzando il pannello posteriore degli stessi o pannelli di pari efficacia pubblicitaria.

A tal fine la concessionaria si obbliga a creare il bozzetto grafico a più colori che sottoporrà all'approvazione dell'AMTAB e a produrre i soggetti pubblicitari necessari ad effettuare il tutto a titolo gratuito.

15) Il contratto potrà essere risolto anche prima della fine di detto periodo nel caso che all'AMTAB venisse a mancare, per qualsiasi motivo ad essa non imputabile, l'esercizio del servizio e la proprietà dei manufatti; fatta salva la possibilità di trasferire il contratto alla eventuale società subentrante. Nel caso in cui il soggetto subentrante non dovesse rilevare il contratto, AMTAB si impegna a versare alla concessionaria un indennizzo pari alla comprovata quota di investimento prodotto (riferito a paline e pensiline) e non ancora ammortizzato.

16) A fine contratto, o nel caso previsto al punto 15), la Concessionaria e l'AMTAB potranno trovare un'intesa per il rilievo, da parte di quest'ultima oppure della società subentrante, delle nuove pensiline installate e di proprietà della Concessionaria. Qualora non fosse raggiunta l'intesa o, comunque, AMTAB non fosse interessata al rilievo, le parti concorderanno di comune accordo i tempi di rimozione delle pensiline in questione. La Concessionaria si impegna comunque, al fine di garantire il servizio all'utenza, a lasciare a

disposizione di AMTAB le pensiline sino all'installazione di nuovi manufatti da parte del soggetto subentrante e comunque per un periodo massimo di 12 mesi successivi alla scadenza del contratto.

17) A fine contratto tutte le nuove paline installate dal concessionario resteranno di proprietà dell'AMTAB.

18) I contratti che la ditta concessionaria avrà in portafoglio ed aventi efficacia successiva alla scadenza del rapporto dovranno essere regolati come segue: AMTAB rileverà, o farà rilevare al concessionario subentrante, il portafoglio commissioni aventi efficacia successiva alla decorrenza del nuovo rapporto attraverso il rilievo del portafoglio stesso a titolo oneroso dietro il pagamento di una commissione del 40% calcolata sull'importo di competenza successiva alla scadenza del contratto.

19) la concessionaria stipulerà idonea polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni a terzi a causa della pubblicità, dei manufatti e delle operazioni a questi connesse

ART. 6 – ONERI DELLA CONCESSIONARIA

La concessionaria si impegna alla fruizione ottimale degli spazi pubblicitari locati, salvaguardando il valore commerciale dello strumento pubblicitario.

La concessionaria, con la propria organizzazione, sostenendo tutti i necessari costi, dovrà provvedere, senza alcun onere per la stazione appaltante a:

- alla produzione delle commissioni di pubblicità;
- al pagamento dell'imposta comunale gravante la pubblicità;
- alla manutenzione, nel caso di paline e pensiline, delle strutture ed alla loro pulizia tali da renderle idonee per l'applicazione della pubblicità, secondo le previsioni del presente capitolato e della proposta presentata in sede d offerta e contrattualizzata;
- alla fatturazione degli importi delle commissioni alla clientela;
- all'incasso degli importi dovuti,
- alle spese di struttura per la gestione della pubblicità;
- alle spese per la esposizione, manutenzione e rimozione della pubblicità dai manufatti;
- alle spese che riterrà opportuno sostenere per la valorizzazione delle forme di pubblicità attuabili, per ricerche di mercato, per illustrazioni, depliant, ecc.;
- a quanto altro necessario e qui non elencato.

ART. 7 – PUBBLICITA'

La concessionaria dovrà curare direttamente ed in esclusiva il rapporto **con la clientela**, fatta salva la facoltà di avvalersi, come d'uso, di agenzie, agenti, centri media etc, rimanendo nella totale discrezionalità del cliente la scelta di eventuali Professionisti per la parte relativa al bozzetto grafico .

Eventuali rapporti fra la concessionaria ed il cliente, che abbiano per oggetto realizzazioni di bozzetti, esulano dal presente contratto.

La concessionaria dovrà curare anche i rapporti con i clienti in ordine alle procedure ed ai versamenti (imposte pubblicità ecc.) che questi dovranno effettuare nel rispetto delle norme vigenti. L'AMTAB viene pertanto sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati adempimenti del cliente nei confronti delle amministrazioni interessate, conservando, tuttavia, il diritto alla risoluzione del contratto, dopo aver contestato ripetuti inadempimenti.

Sarà cura della concessionaria selezionare preventivamente messaggi pubblicitari che non abbiano contenuti politici, religiosi, sindacali e/o in contrasto con le norme vigenti in tema di ordine pubblico o di buon costume, come pure in contrasto o in concorrenza con gli interessi dell'AMTAB.

L'AMTAB non risponderà nei confronti di terzi nel caso di utilizzo di immagini, foto, messaggi dei quali il cliente non abbia la piena disponibilità. A tal proposito la concessionaria manleva espressamente AMTAB da qualunque pretesa da parte di terzi.

L'AMTAB viene sollevata da ogni responsabilità qualora incidenti stradali provocati da terzi dovessero causare danni alle decorazioni pubblicitarie sui manufatti in oggetto.

ART. 8 – ACCESSO ALLE AUTORIMESSE E LOCALI AZIENDALI

E' consentito agli incaricati della concessionaria di accedere nelle autorimesse ed officine dell'Azienda per la posa in opera della pubblicità, senza disturbare il servizio di manutenzione né immobilizzare le vetture.

La concessionaria deve provvedere a sua cura e spese alla posa in opera del materiale pubblicitario e successivo rinnovo degli impianti relativi allo stesso. Queste applicazioni e rimozioni devono essere eseguite in modo tale da non disturbare l'uso degli automezzi né apportare ad essi alcun danno. In particolare in caso di rimozione del materiale pubblicitario la concessionaria ha l'obbligo di ripristinare i loghi o le scritte aziendali ed i numeri sociali dei bus.

L'AMTAB, se richiesto dalla concessionaria, metterà gratuitamente a disposizione di questa una superficie all'interno dell'area scoperta del proprio deposito sito in Viale L. Jacobini in Bari, ai fini del ricovero dei materiali di sostituzione e/o manutenzione delle pensiline, paline e pannelli pubblicitari. La disponibilità verrà automaticamente a cessare con la cessione della concessione, a qualunque motivo questa sia dovuta.

La concessionaria dovrà avere la massima diligenza nel decoro e pulizia dell'area consegnatale, all'interno della quale dovranno essere seguite tutte le prescrizioni impartite da AMTAB. Rimarrà in ogni caso vietato l'uso e il ricovero di materiali infiammabili, nocivi o comunque non autorizzati da AMTAB.

ART. 9 Responsabilità per danni

La concessionaria solleva totalmente l'Azienda da ogni responsabilità per eventuali danni che gli impianti pubblicitari potessero arrecare alle persone ed alle cose, compresi gli eventuali danni che potessero arrecare al personale e beni dell'Azienda.

Qualora la concessionaria non esegua le necessarie riparazioni, sostituzioni, ecc., entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, l'Azienda potrà, se del caso, provvedere a tali riparazioni a spese della concessionaria e senza che quest'ultima abbia alcunché da **eccepire.**

ART. 10

Il contratto non può dar luogo ad alcun genere di rapporto tra l'Azienda e gli utenti di pubblicità.

L'Azienda resta sollevata da ogni responsabilità in caso di contestazione da parte degli utenti della pubblicità ai quali non è tenuta a dare spiegazioni di sorta in quanto il loro rapporto interessa unicamente la concessionaria. Tuttavia, occorrendo, l'Azienda consentirà che gli utenti, senza disturbare il servizio, possano, soltanto e sempre accompagnati da un incaricato della concessionaria, accedere nelle rimesse dell'Azienda per i controlli desiderati.

Nessuna attestazione, se non preventivamente e di volta in volta concordata, può essere richiesta ad Azienda inerente l'esposizione della pubblicità.

ART. 11

L'Azienda non sarà ritenuta responsabile per la buona conservazione del materiale pubblicitario e della pubblicità che la concessionaria farà esporre nelle vetture.

Tuttavia l'Azienda farà esercitare al suo personale quella cura e sorveglianza prescritta per la buona conservazione dei beni di proprietà della concessionaria.

ART. 12

L'Azienda non risponde del contenuto dei cartelli pubblicitari non conformi a norma di legge.

ART. 13

Rimane impregiudicato il diritto dell'Azienda di organizzare e disciplinare il pubblico trasporto nel modo che riterrà opportuno o secondo le istruzioni e le direttive delle Autorità competenti sia in ordine all'impiego delle vetture sulle varie linee, sia alla frequenza ed agli orari delle corse ed alle percorrenze senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna né pretendere compensi. Analogamente la concessionaria non potrà fare valere alcuna pretesa nei casi di interruzione parziale o totale dei servizi dovuta a sciopero, serrata, od altri avvenimenti imprevedibili.

La concessionaria è altresì consapevole che nessuna deduzione potrà essere pretesa per fermi macchina determinati da manutenzione ordinaria o straordinaria, né per le vetture che non prestano servizio perché destinate alla riserva, tranne quanto stabilito all'art.2.

ART. 14

Nessun onere potrà derivare all'Azienda per eventuali infortuni al personale della concessionaria addetto al montaggio ed a tutte le operazioni inerenti alla pubblicità, in quanto la concessionaria stessa dovrà provvedere alle necessarie coperture assicurative ed agli obblighi tutti nascenti dal rapporto di lavoro del personale alle proprie dipendenze.

Analogo onere grava sulle imprese affidatarie dei lavori di installazione, pulizia e manutenzione di cui la concessionaria intenda avvalersi.

ART. 15

Nel caso in cui nel corso del contratto siano apportate innovazioni al Regolamento del Codice della Strada circa le dimensioni ed il formato dello spazio esterno ai mezzi locabili, resteranno a carico esclusivo della concessionaria le spese e gli oneri conseguenti all'adattamento dei supporti, fermo restando l'ammontare del canone aggiudicato.

ART. 16 – PAGAMENTO DEL CANONE

Il pagamento del canone per la pubblicità dovrà essere effettuato posticipatamente entro gg.10 (dieci) al ricevimento della relativa fattura che l'Azienda provvederà ad emettere.

I pagamenti avverranno esclusivamente a mezzo bonifico, con versamento sul c/c bancario o postale indicato dall'Azienda.

I pagamenti saranno eseguiti in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Azienda e la Concessionaria sono obbligati al rispetto di quanto stabilito dalla legge 136/2010. Il contratto si intenderà risolto di diritto in tutti casi in cui le transazioni saranno state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA.

La Concessionaria è tenuta ad inserire nei contratti con i subappaltatori/subcontraenti, le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari .

Qualora l'Azienda riscontrasse o le venissero denunciati, da parte dei competenti organi di controllo, violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, previdenziali, intimerà alla concessionaria l'assolvimento degli obblighi evasi; allo scadere dei 6 (sei) mesi dalla data dell'intimazione, qualora la Concessionaria non documenti il completo assolvimento, AMTAB si riserva il diritto di recedere il contratto, con la conseguente incameramento della fidejussione e fatta salva la richiesta degli eventuali ulteriori danni presso le sedi competenti.

ART. 17 – ONERI DELLA CONCESSIONARIA

La concessionaria si impegna alla fruizione ottimale degli spazi pubblicitari locati, salvaguardando il valore commerciale dello strumento pubblicitario.

La concessionaria, con la propria organizzazione, sostenendo tutti i necessari costi, dovrà provvedere:

- alla produzione delle commissioni di pubblicità;
- al pagamento dell'imposta comunale gravante la pubblicità;
- alla applicazione e manutenzione delle strutture per l'applicazione della pubblicità all'esterno ed all'interno delle vetture di pubblico trasporto
- alla fatturazione degli importi delle commissioni alla clientela;
- all'incasso degli importi dovuti, lasciando la Azienda ampia facoltà alla concessionaria di concedere rateazioni, fare transazioni, dare corso ad azioni giudiziarie, effettuare istanze di fallimento e domande di ammissione al passivo, rinunciare ai crediti qualora non fossero più esigibili;
- alle spese di struttura per la gestione della pubblicità;
- alle spese per la esposizione, manutenzione e rimozione della pubblicità sulle vetture;
- alle spese che riterrà opportuno sostenere per la valorizzazione delle forme di pubblicità attuabili, per ricerche di mercato, per illustrazioni, depliant, ecc.;
- a quant'altro necessario, qui non elencato, limitandosi la Azienda a mettere a disposizione della concessionaria i mezzi e le strutture per far esercitare l'attività pubblicitaria.

ART. 18 – PUBBLICITA'

La concessionaria dovrà curare direttamente ed in esclusiva il rapporto con la clientela stipulando singoli contratti per il solo spazio ceduto dall'Azienda in concessione rimanendo nella totale discrezionalità del cliente la scelta di eventuali professionisti per la parte relativa al bozzetto grafico .

Eventuali rapporti fra la concessionaria ed il cliente, che abbiano per oggetto realizzazioni di bozzetti e/o allestimenti , esulano dal presente contratto.

La concessionaria dovrà curare anche i rapporti con i clienti in ordine alle procedure ed ai versamenti (imposte pubblicità ecc.) che questi dovranno effettuare nel rispetto delle norme vigenti. L'Azienda viene pertanto sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati adempimenti del cliente nei confronti delle amministrazioni interessate, conservando, tuttavia, il diritto alla risoluzione del contratto, dopo aver contestato ripetuti inadempimenti.

L'Azienda non risponderà nei confronti di terzi nel caso di utilizzo di immagini, foto, messaggi dei quali il cliente non abbia la piena disponibilità.

Nel caso di inottemperanza della concessionaria, vi provvederà l'Azienda addebitando i relativi costi alla stessa, il cui importo sarà prelevato dall'ammontare della cauzione definitiva.

La concessionaria, in tal caso, dovrà provvedere a ripristinare, nel suo valore, la cauzione definitiva nel termine di 15 (quindici) giorni da quello dell'invito.

L'Azienda viene sollevata da ogni responsabilità qualora incidenti stradali provocati da terzi dovessero causare danni agli impianti.

ART. 19 – PENALITA'

In caso di inadempimenti da parte della Concessionaria, verranno contestate per iscritto e applicate da AMTAB le seguenti penali:

- Per l'occupazione da parte della concessionaria di spazi del veicolo diversi da quelli consentiti: una penale di Euro 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di occupazione dello spazio abusivo, fermo restando l'obbligo a carico della concessionaria di procedere senza indugio alla rimozione di quanto apposto in violazione

- Per mancato intervento rispetto a quanto indicato nel piano di Manutenzione Ordinaria e Pulizia degli impianti: una penalità giornaliera pari a euro 30 (euro trenta) per obblighi inerenti le pensiline e pari a euro 10 (euro dieci) per obblighi inerenti le paline.

Rimane salva la facoltà di AMTAB di dichiarare la decadenza della Concessionaria dal contratto in uno dei seguenti casi, qualora le inadempienze siano direttamente imputabili alla Concessionaria stessa:

- mancato raggiungimento delle sostituzioni di cui al punto 1 lettere c), d) ed e) art 4;
- ritardo superiore a giorni 120 per l'esecuzione del piano di cui all'art.4.1 lettere c), d) ed e).

ART. 21 – SPESE DI GARA E CONTRATTUALI

Il contratto sarà redatto sotto forma di scrittura privata e sarà registrato in caso d'uso; in tal caso le relative spese saranno a carico della concessionaria.

ART. 22 – CONTROVERSIE. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Eventuali controversie, di qualsivoglia natura, che dovessero insorgere nel corso della concessione saranno demandate, per la soluzione, ad un Collegio Arbitrale, in Bari, composta da tre Avvocati, uno nominato dall'Azienda, uno nominato dalla aggiudicataria ed il terzo, con funzione del Presidente del Collegio, nominato di comune accordo fra i primi due. In caso di disaccordo provvederà alla nomina, su istanza della parte più diligente, il Presidente della Corte d'Appello di Bari. Il Collegio così composto esprimerà il

lodo secondo diritto, anche a maggioranza e con il rispetto delle formalità previste dal codice di rito. L'arbitrato sarà, quindi, rituale.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia non devoluta agli arbitri sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.